

Schema di garanzia incondizionata a prima richiesta di

cui all’art.4, comma 3, del D.M.53263 del 2 febbraio2023

*(approvato con Determinazione AGREA n.1327 del 27/09/2024)*

Spett. le Organismo Pagatore

**AGREA**

**Largo Caduti del Lavoro, 6**

**40122 Bologna**

…............, lì .../.../..…

**PREMESSO CHE**

* Il Soggetto Beneficiario \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con sede legale/residenza in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,C.F \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_P.I \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, iscritto presso il Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (di seguito il "Richiedente") è risultato assegnatario del contributo, per un importo complessivo pari a euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, previa partecipazione alle procedure amministrative a valere sul Bando Misura M2C1 2.3.1 per ammodernamento frantoi Regione Emilia-Romagna previste dal D.M. 53263 del 2 febbraio 2023, art.4, comma 3, per l’Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare che prevede l’ammodernamento del frantoio oleario del Soggetto Beneficiario stesso (di seguito l’Intervento), anche identificato con domanda sostegno n. \_\_\_\_\_\_ codice CUP n. \_\_\_\_\_\_;
* L’art.4, comma 3, del D.M. 53263 del 2 febbraio 2023, prevede l’erogazione di un’anticipazione fino al 30 per cento del contributo, a fronte della presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1°settembre 1993, n.385, o da primarie imprese assicurative o, ancora, a fronte di cauzione costituita, a scelta del soggetto beneficiario, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso le aziende autorizzate, ovvero, ad esclusione degli assegni circolari, presso la tesoreria statale, a titolo di pegno a favore dell’Amministrazione;
* Il valore della fideiussione, costituita in favore dell’Organismo Pagatore a garanzia degli importi anticipati, è pari all’importo che il Soggetto beneficiario richiede a titolo di acconto ai sensi dell’art.4, comma 3, del D.M. 53263 del 2 febbraio 2023;
* Il Soggetto beneficiario ha chiesto l’anticipazione all’ Organismo Pagatore, ai sensi dell’art.4, comma 3, del D.M. 53263 del 2 febbraio2023, dell’importo pari a euro \_\_\_\_\_\_;

TUTTO CIÒ PREMESSO

la scrivente \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con sede legale in\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ P.I. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in persona dei suoi legali rappresentanti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (di seguito il “Garante”), rilascia la presente Garanzia incondizionata a prima richiesta in favore dell’ Organismo Pagatore e nell'interesse di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_secondo i termini e alle condizioni di seguito indicati.

1. La Garanzia ha durata di 24 mesi, automaticamente rinnovabile, di anno in anno sino alla comunicazione di svincolo da parte dell’Organismo Pagatore. Pertanto, ad ogni scadenza annuale, la Garanzia continua ad essere valida ed efficace per un ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi, senza necessità di atti di proroga o di rinnovo espressi, salva la predetta comunicazione di svincolo da parte dell’Organismo Pagatore o la revoca del Garante, quest’ultima da esercitarsi con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni rispetto alla data di scadenza. In caso di tempestiva revoca del Garante, il Richiedente deve sostituire la presente Garanzia, almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, con altra fideiussione conforme al presente Schema. La mancata sostituzione, secondo le modalità e nei termini indicati, è causa di escussione della presente Garanzia, con conseguente scopo di cauzione dell’importo escusso.

Qualora il preavviso di revoca del Garante non sia ricevuto dell’Organismo Pagatore entro il sopra indicato termine di 90 (novanta) giorni, a prescindere dalla causa del ritardo e anche se esso sia riconducibile alla forza maggiore o al caso fortuito, la revoca si ha per non esercitata e la presente Garanzia è automaticamente rinnovata per un ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi;

1. Il Garante, irrevocabilmente, incondizionatamente e con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’ articolo 1944 del Codice civile, garantisce l’adempimento delle obbligazioni assunte dal Soggetto Responsabile sino all'ammontare massimo garantito di cui al punto 3 e nel periodo di validità e di efficacia della presente Garanzia di cui al punto 1;
2. Il Garante si impegna irrevocabilmente e senza indugio a pagare l’importo dovuto nei limiti del capitale garantito e, in deroga a quanto disposto dall’art. 1945 del codice civile, nonostante le eccezioni spettanti al debitore principale, a fronte di semplice richiesta scritta dell’Organismo Pagatore, fino all’ammontare massimo complessivo di Euro (in cifre) \_\_\_\_\_\_\_,\_\_ (in lettere) (\_\_\_\_\_\_/\_\_);
3. In particolare, il Garante è tenuto a provvedere in modo immediato al pagamento, a mezzo bonifico bancario, della somma indicata in Euro nella richiesta di cui al precedente punto 3 e, comunque, entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta medesima e con valuta per il beneficiario lo stesso giorno dell’ordine di bonifico;
4. La presente Garanzia potrà essere escussa anche solo parzialmente, rimanendo in ogni caso valida ed efficace per il residuo importo;
5. Il Garante, con la presente Garanzia, espressamente ed irrevocabilmente, rinuncia ad esercitare i diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 1945, 1947 e 1955 del Codice civile;
6. Il Garante espressamente rinuncia ad ogni difesa, eccezione, diritto di compensazione, ricorso od istanza nei confronti dell’Organismo Pagatore, in relazione alle obbligazioni assunte con la presente Garanzia;
7. Il Garante espressamente rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’ articolo 1957 del Codice civile;
8. Le comunicazioni dell’Organismo Pagatore AGREA verso il Fideiussore saranno effettuate all’indirizzo della Direzione Generale dell’Ente garante che ha emesso la presente polizza, anche utilizzando l’indirizzo PEC;
9. La presente Garanzia è retta dal diritto italiano e il Foro di Bologna sarà competente, in via esclusiva, per ogni e qualsiasi controversia ad essa relativa.

Il Garante

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il Garante dichiara di avere preso conoscenza di tutte le sopra estese clausole e di approvare specificamente con riferimento agli artt. 1341 e 1342 del codice civile le seguenti clausole: 1 (durata ed escussione), 2 (rinuncia alla preventiva escussione), 3 (rinuncia ad eccezioni), 4 (termini di pagamento), 6 (rinuncia ad eccezioni), 7 (rinuncia ad eccezioni), 8 (rinuncia a decorrenza dei termini), 10 (Foro competente).

Il Garante

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_